

Accordo quadro

Tra

Istituto Nazionale di AstroFisica — con sede in Roma, 00136, Viale del parco Mellini 84 (cod. fisc. 97220210583, P.IVA 06895721006), rappresentato dal Presidente Prof. Nicolò D'Amico

E

FONDAZIONE DEMOCENTER, avente sede legale in Modena, Via Vivarelli 2, P.I. 01989190366 nella persona di Roberto Zani nella sua qualità di Legale Rappresentante.

Premesso

1) che, per quanto riguarda INAF:

- a) INAF è ente pubblico nazionale di ricerca e ha il compito di svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica e di valorizzarne le applicazioni interdisciplinari; di diffonderne e divulgarne i relativi risultati; di promuovere e favorire il trasferimento tecnologico verso l'industria, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale.
- b) INAF ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha piena autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile, statutaria, organizzativa e regolamentare.
- c) INAF promuove sinergie con le Università e altri Enti di Ricerca nazionali, internazionali ed esteri e con il mondo delle imprese.
- d) INAF è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca e ne è l'ente nazionale di riferimento campi di competenza;
- e) INAF promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica ai fini produttivi e sociali mediante il trasferimento tecnologico e attraverso iniziative commerciali;
- f) favorisce il rapporto delle proprie strutture di ricerca con il territorio e promuove, in particolare, la collaborazione con le Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno alla innovazione nei settori produttivi; i) svolge attività di consulenza, certificazione e supporto tecnico-scientifico agli organi istituzionali e alle amministrazioni pubbliche ed eroga servizi a terzi in regime di diritto privato;
- g) INAF opera su tutto il territorio nazionale con le proprie sedi Strutture di Ricerca, due delle quali hanno sede nella Regione Emilia-Romagna: l'Osservatorio di Astrofisica e Scienze dello Spazio e l'Istituto di Radioastronomia entrambi presenti sia nella Città di Bologna che con proprie stazioni osservative con sede rispettivamente in Loiano (BO) e Medicina (Bo)
- h) recentemente l'INAF, in accordo con il proprio Ministero vigilante, il Ministero della Università e Ricerca (MUR), ha intrapreso specifiche attività di ricerca riguardanti la lotta alla diffusione di micro-organismi patogeni, con espresso riferimento al contrasto alla pandemia generata dal virus SARS-COV-2, e che, in questo ambito, l'INAF mette a disposizione le proprie conoscenze scientifico-tecnologiche per sviluppare metodi e strumentazione specifica che potranno essere adottati, e/o ingegnerizzati e prodotti da strutture sanitarie e industrie a favore della società e dello sviluppo economico nazionale;

2) per quanto riguarda Democenter:

- a) Democenter è una fondazione senza scopo di lucro che da anni svolge attività nel settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento all'industria biomedicale, occupandosi in particolare del supporto alle imprese del territorio dell'Emilia - Romagna per lo sviluppo dell'innovazione e la realizzazione di progetti innovativi volti ad

- aumentare la competitività delle imprese del territorio nel mercato di riferimento;
- b) Democenter in particolare promuove e realizza le seguenti attività:
- i) Azioni e progetti di ricerca che favoriscano la collaborazione tra Università e imprese e l'adozione di processi innovativi nelle imprese;
 - ii) Azioni e progetti che favoriscano il trasferimento dei risultati della ricerca, il sostegno alla creazione di nuove imprese che valorizzino il capitale umano e tecnologico del delle ricerche svolte dalle Università, la diffusione e la promozione dell'attività di ricerca svolta in ambito universitario, la promozione delle competenze e dei laboratori in esso presenti;
 - iii) Azioni e progetti tesi a valorizzare il capitale umano attraverso l'incontro con il sistema delle imprese, con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche e mediante la sperimentazione di modelli formativi innovativi che favoriscano il trasferimento della conoscenza;
 - iv) Progetti miranti a favorire l'esplorazione di traiettorie tecnologiche future con particolare riguardo agli approcci interdisciplinari svolgendo un ruolo complementare rispetto a quello svolto dalle istituzioni universitarie;
 - v) Azioni che favoriscano l'apertura internazionale dei territori di riferimento, promuovendo collaborazioni ed attività di scambio con realtà di ricerca nazionali ed internazionali;
 - vi) Azioni e progetti e che favoriscano la diffusione dell'innovazione intesa nell'accezione più ampia coinvolgendo la comunità e l'economia locale.
- c) Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l'altro:
- i) svolgere, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, prestazioni di servizio, consulenze, attività produttive, di commercializzazione, di promozione, fiere e mercati, concedere a terzi l'uso delle strutture, per scopi coerenti con i propri fini;
 - ii) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 - iii) costituire ovvero assumere partecipazioni, sempre in via accessoria e strumentale, dirette od indirette, utili al perseguimento degli scopi istituzionali, in associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, nonché in società di capitali e in consorzi, società consortili a responsabilità limitata, associazioni temporanee e simili;
 - iv) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - v) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti.
- d) Democenter è Centro per l'Innovazione accreditato alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna e utilizza il Sistema di Gestione per la Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015. Essa offre alle imprese servizi di assistenza nei settori Ricerca & Sviluppo, Innovazione e Trasferimento Tecnologico fornendo al mercato servizi in linea con il livello di qualità e professionalità che caratterizzano i soggetti membri della Rete;
- e) Democenter gestisce il "Parco Scientifico e Tecnologico Materiali Innovativi e Ricerca Applicata del Mirandolese", di seguito Tecnopolo di Mirandola (TPM) - Mario Veronesi, sito in via 29 Maggio n. 6, che svolge attività di ricerca industriale e servizi personalizzati, in particolare per il settore biomedicale, attraverso i 4 laboratori ivi presenti: TOP - Tossicologia e Proteomica, MAB - Laboratorio di Microscopia Applicata e Biologia Cellulare; MS2 - Laboratorio di Materiali Sensori e Sistemi, POS - Polymer Science Lab. Possiede: certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e EN ISO 13485:2016 per dispositivi medicali;
- f) Democenter è sottoposta alla sorveglianza dell'Autorità Governativa ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo quadro.

Art. 2 Oggetto dell'accordo

Con il presente accordo Fondazione Democenter e INAF intendono instaurare una proficua collaborazione per lo sviluppo di tecnologie innovative e per il trasferimento del know-how acquisito al sistema delle imprese, mettendo in sinergia competenze attraverso azioni e attività di ricerca e innovazione.

Art. 3 Modalità di attuazione

Per l'attuazione del presente accordo quadro, le Parti contraenti si impegnano a definire specifici accordi di collaborazione che dovranno definire:

- l'obiettivo specifico della collaborazione;
- le forme di collaborazione per la sua realizzazione;
- le modalità e i tempi per la sua realizzazione;
- le modalità di corresponsione di eventuali corrispettivi per la loro realizzazione.

Art. 4 Periodo di riferimento

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione, con durata pari a 12 (dodici) mesi, con rinnovo automatico di eguale periodo, salvo esplicita disdetta scritta, da inviarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata, con un preavviso di almeno un mese rispetto alla scadenza definita.

Art 5 Obblighi di Riservatezza

Le Parti si riservano di mantenere strettamente riservate tutte le informazioni relative ai progetti trattati, nonché quelle a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura acquisite durante il rapporto contrattuale sia per la fase di durata dello stesso che per almeno 12 mesi successivi alla cessazione del medesimo salvo diversi accordi presi nelle singole commesse.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto delle parti e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le informazioni da considerarsi confidenziali potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta della parte che le ha rilevate non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo.

Art. 6 Proprietà intellettuale

Per quanto concerne la condizione, l'accesso e l'utilizzazione dei risultati dell'attività di ricerca, le parti convengono quanto segue:

- ciascuna parte resta proprietaria dei risultati precedenti all'inizio delle attività congiunte;
- ciascuna parte garantisce la titolarità e l'originalità dei propri apporti, per attività comuni di ricerca, la proprietà dei risultati sarà concordata di volta in volta fra le parti ed il cliente;
- in assenza di specifiche pattuizioni, da formulare comunque per iscritto, la proprietà intellettuale riferita a tutto ciò che verrà sviluppato nell'ambito di un contratto diretto a un cliente finale, resterà esclusivamente in capo a quest'ultimo, laddove questi sia il finanziatore delle ricerche.

Art. 7 Risoluzione dell'accordo

Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 4, INAF e FONDAZIONE DEMOCENTER si riservano eventualmente la facoltà di risolvere in qualunque momento il presente accordo, qualora insorgessero non prevedibili ed obiettive difficoltà operative.

La risoluzione potrà essere richiesta per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata da una delle parti con un preavviso di almeno n. 3 (tre) mesi.

In caso di risoluzione anticipata, entrambe le parti si impegnano a mantenere e a portare a termine tutti gli impegni di progetto presi prima della risoluzione.

Salvo diverse pattuizioni, da concordare per iscritto, restano inoltre validi anche in caso di risoluzione gli impegni previsti al precedente Art. 5.

Art.8 Rinvii

Per tutto quanto non esplicitamente scritto nel presente accordo si rimanda ai singoli contratti e al codice civile in vigore.

Art.9 Risoluzione di eventuali controversie e Foro esclusivamente competente

Le parti del presente accordo si impegnano a verificare periodicamente l'andamento della collaborazione e a definire in modo amichevole qualsiasi controversia dovesse derivare dalla presente convenzione.

Ove ciò non fosse possibile, la decisione di ogni controversia attinente la validità, efficacia, esecuzione, risoluzione o risarcimento del danno riferentesi al presente contratto apparterrà alla competenza esclusiva del Foro di Modena.

Art.10 Norme sul trattamento dei dati ai sensi del GDPR

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le parti del presente accordo si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti delle società e eventuali dati di contatto relativi a collaboratori delle società) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia

effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Per il trattamento dei dati personali che dovessero emergere nell'ambito dell'esecuzione di servizi verso terzi si rimanda agli specifici contratti che di volta in volta verranno stipulati che dovranno contenere esplicite norme sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Art. 11 Disposizioni ex D.Lgs. 231/2001

Il personale di una delle parti, che si rechi presso la sede dell'altra parte per l'esecuzione delle attività oggetto di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi al Codice Etico ed ai regolamenti disciplinari, di sicurezza, di tutela del segreto industriale e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte contraente ospitante.

Il personale addetto si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in tema di tutela della salute e della sicurezza di cui al T.U. 81/08, nonché di ogni altra disposizione o regolamento ai sensi del D.lgs. 231/01.

Letto, approvato e sottoscritto

MODENA, _____

ISTITUTO ITALIANO DI ASTROFISICA
Il Presidente
(Prof. Nicolò D'Amico)

FONDAZIONE DEMOCENTER
Il Presidente
(Roberto Zani)
